



CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTEL BOLOGNESE ODV

Sede Legale: Via Garavini, 21 - 48014 Castel Bolognese (RA)

Tel. 3397959306 - e-mail: cav.castelbolognese@virgilio.it

Centro di Ascolto e Centro di Raccolta:

Via Don Carlo Cavina, 1 - Castel Bolognese (RA)

C.F.: 90027480392

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTELBOLOGNESE ODV

In data 20 Giugno 2022 alle ore 21,00 presso la Sala parrocchiale sita in Via Garavini n. 21 a Castel Bolognese, si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci del "Centro di Aiuto alla Vita di Castel Bolognese ODV" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica di alcuni punti dello statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig.ra Paola Dalmonte, e funge da Segretario la Sig.ra Cinzia Cavina

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione e verificata la validità in seconda convocazione dell'assemblea con la presenza di numero 15 soci e di numero 26 soci rappresentati per delega, passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che lo Statuto attualmente adottato e depositato dall'Associazione, ai fini dell'iscrizione di quest'ultima nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è stato oggetto di verifica da parte del competente ufficio regionale, il quale ha rilevato la necessità di apportare modifiche ed integrazioni ad alcuni punti al fine di renderlo coerente con la normativa vigente.

Si procede alla lettura dello statuto evidenziando le variazioni apportate.

Dopo discussione, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate.

Il nuovo testo dello statuto viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante. L'Assemblea dà mandato al Tesoriere Daniele Peroni di procedere alle pratiche necessarie per la registrazione all'Agenzia delle Entrate e all'invio del nuovo statuto all'ufficio regionale competente ai fini della successiva iscrizione al RUNTS

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,00.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Il Segretario (Cavina Cinzia) Registrato il 21/6/2022 al n. 126
Serie 3 per Euro 0

[Firma]



Il Presidente
(Dalmonte Paola)

[Firma]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT FAENZA - D.P. RAVENNA
Funzionari: Vincenzo Forlano
*Firma su Delega del Direttore Provinciale

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTEL BOLOGNESE ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTEL BOLOGNESE ODV"**, con sede legale nel Comune di Castel Bolognese, di seguito detta in breve CAV di Castel Bolognese, che aderisce con vincolo federativo al "Movimento per la Vita Italiano – Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d'Italia" (MpVI) e alla sua articolazione regionale.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.

In particolare l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Il CAV di Castel Bolognese si propone di rendere visibile e concreto lo spirito evangelico professato dalla dottrina della Chiesa Cattolica ed intende affermare la sacralità della vita umana in quanto dono di Dio fin dal suo concepimento.

Scopo del CAV di Castel Bolognese è la prevenzione dell'aborto volontario:

- a) offrendo alle donne il sostegno affinché possano essere affrontate le difficoltà oggettive e soggettive in ordine alla maternità;
- b) creando premesse concrete perché ogni vita iniziata possa essere accolta;
- c) rendendo reale il diritto del nascituro alla vita;

- d) sensibilizzando persone e comunità al fine di creare una cultura favorevole alla vita e una mentalità di prevenzione dell'aborto;
- e) mobilitando intorno alla donna in difficoltà, per l'accoglienza della vita, tutte le risorse pubbliche e private del territorio che possono concorrere alla soluzione dei problemi della donna e del bambino.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- creare, organizzare e gestire un centro di ascolto rivolto ad accogliere le donne in difficoltà e ad individuarne i bisogni;
- distribuire gratuitamente alle famiglie in difficoltà, o ad associazioni aventi gli stessi scopi e finalità, i materiali raccolti e/o liberamente donati all'Associazione;
- stabilire rapporti di collaborazione con enti locali e strutture pubbliche e private che operino nel campo socio-assistenziale e sanitario, addivenendo eventualmente anche alla sottoscrizione di atti di convenzione o similari;
- collaborare con enti e/o associazioni private e di volontariato, comunità ecclesiali, famiglie e gruppi aventi finalità affini o complementari alle proprie;
- ricercare ed eventualmente gestire soluzioni abitative per l'ospitalità temporanea di donne (e dei loro bambini) con maternità fisicamente e moralmente difficili, prima e dopo la nascita;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può altresì esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative e contributi degli associati;
2. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. eredità, donazione e legati;

6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo;
10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'organizzazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, in spirito di servizio ed escluso sempre e comunque ogni scopo di lucro.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 4 – Soci

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;

- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per tre anni;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare direttamente o per delega all'Assemblea con diritto di voto;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione presentando istanza scritta e motivata al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo e le eventuali copie saranno a carico del richiedente.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale (di cui al precedente articolo);

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

I soci, compresi quelli che ricoprono cariche associative, non possono ricevere alcuna remunerazione o utilità economica, nemmeno indiretta, per le loro prestazioni, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività associativa, entro i limiti stabiliti dall'Associazione stessa.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi del CAV di Castel Bolognese:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;

- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decide gli indirizzi gestionali e gli obiettivi di periodo da perseguire;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadessero dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti ed eventualmente i successivi a seguire, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo o rendiconto;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- stabilire l'importo della quota associativa annuale;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente assegnare altri incarichi interni al Consiglio;
- deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- deliberare sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente;

- provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o in caso di sua assenza del Vicepresidente, almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio è convocato, con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente del CAV di Castel Bolognese, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza semplice. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di necessità e di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella prima riunione successiva. Cura altresì la corretta tenuta di tutti i libri sociali.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 12 - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura

dell'esercizio. Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato saranno reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. La stessa Assemblea nomina anche i liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, alla Parrocchia di San Petronio in Castel Bolognese, o comunque a favore di altra associazione operante in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



3 926 27/06/2022

0,00

TGL22L0009260000F

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TGL